

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **42/2007** (ECLI:IT:COST:2007:42)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BILE** - Redattore: **FLICK**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **05/02/2007**

Deposito del **20/02/2007**; Pubblicazione in G. U. **28/02/2007**

Norme impugnate: Artt. 16 e 17 del decreto legislativo 28/08/2000, n. 274.

Massime: **31027**

Atti decisi: **ord. 166/2005**

ORDINANZA N. 42<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai signori:

| | | |
|------------------|-------------|------------|
| - Franco | BILE | Presidente |
| - Giovanni Maria | FLICK | Giudice |
| - Francesco | AMIRANTE | " |
| - Ugo | DE SIERVO | " |
| - Romano | VACCARELLA | " |
| - Paolo | MADDALENA | " |
| - Alfio | FINOCCHIARO | " |
| - Alfonso | QUARANTA | " |
| - Franco | GALLO | " |
| - Luigi | MAZZELLA | " |
| - Gaetano | SILVESTRI | " |
| - Sabino | CASSESE | " |
| - Maria Rita | SAULLE | " |
| - Giuseppe | TESAURO | " |
| - Paolo Maria | NAPOLITANO | " |

ha pronunciato la seguente<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 1° dicembre 2004 dal Giudice di pace di Sondrio nel procedimento penale a carico di L.E., iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Sondrio ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono che alla persona sottoposta alle indagini debba essere «dato avviso della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, come invece stabilito dall'art. 415-bis del codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale»;

che il rimettente – premesso che il giudizio *a quo* non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, sollevata dal difensore dell'imputato, in quanto «preliminare» rispetto all'esame del «merito» – reputa la questione stessa non manifestamente infondata, sul rilievo che le norme censurate non garantirebbero «nella fase delle indagini preliminari il sostanziale diritto di difesa della persona indagata»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio *a quo* e della motivazione in ordine alla rilevanza della questione: e ciò segnatamente in rapporto alla doglianza concernente l'avviso dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non avendo il rimettente specificato se detta opposizione sia stata proposta nel caso concreto;

che parimenti inadeguata risulta la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, la quale si esaurisce nel generico e tautologico assunto che le norme censurate violerebbero l'art. 24 della Costituzione perché non garantirebbero il diritto di difesa dell'indagato;

che a colmare tali lacune non può valere il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alle richieste della difesa dell'imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente (*ex plurimis*, ordinanze n. 92 e n. 312 del 2005);

che, inoltre – al di là dell'inesattezza del riferimento all'art. 415-bis cod. proc. pen., quale norma che, nel procedimento davanti al tribunale, imporrebbe i due avvisi in discussione (la norma richiamata contempla, infatti, unicamente l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, mentre l'avviso dell'opposizione della persona offesa è previsto dall'art. 410, comma 3, in relazione all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen.) – il giudice *a quo* sottopone a scrutinio di costituzionalità norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze;

che per quanto attiene, infatti, all'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il *vulnus* costituzionale che il rimettente denuncia scaturirebbe non già dal censurato art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di competenza del giudice di pace – ma semmai dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini (*aberratio ictus*);

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />LA CORTE

COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.